N. 51230/05 R.G.

SENT. Nº 4157/09 REP. Nº 3438/09

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile in persona del Giudice Monocratico Dott. Nicola Di Plotti, ex art.429 c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa

DA

in persona dell'Amministratore delegato, con l'Avv. Teo Quarzo che la rappresenta e difende elettivamente domiciliata in Milano, via F.lli Gabba 5 presso lo studio del difensore

RICORRENTE

CONTRO

rappresenta e difende

elettivamente domiciliato in Milano, via Marcantonio Colonna 43 presso lo studio del difensore

RESISTENTE

CONTRO

legale rappresentante pro tempore con sede in Roma via E. Petrolini 2

RESISTENTE

CONTRO

in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. Laura Lucchesi che la rappresenta e difende elettivamente domiciliata în Milano, viale Vittorio veneto 22 presso lo studio del difensore

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*
Con atto di citazione di data 4.7.2005 la esponeva che esponeva che esponeva che
concesso in locazione l'immobile in concesso contratto tacitamente rinnovato fino
al 1.8.2006. All'atto della sottoscrizione la conduttrice versava alla locatrice Euro 14.719,00 a titolo
di deposito cauzionale. La proprietà dell'immobile veniva successivamente trasferita il 14.12.2001
alla e il 26.3.2003 alla e il 26.3.2003. Nessuna società corrispondeva a quella attrice
gli interessi sulla predetta somma maturati nel periodo dal 1.1.2001 al 31.12.2004. Non era inoltre
stato dato riscontro alle missive inviate per conoscere il soggetto obbligato alla restituzione della
cauzione. Concludeva chiedendo accertare quale tra i proprietari fosse tenuto a tale adempimento,
accertare il proprio diritto alla corresponsione degli interessi, condannare i convenuti al pagamento
in proprio favore dell'importo dovuto a titolo di interessi per il periodo dal 1.1.2001 al 31.12.2004.
Si costituiva in giudizio sottolineando l'impossibilità per l'attrice di chiedere la
restituzione del deposito cauzionale, non essendo cessato il rapporto contrattuale; evidenziava
inoltre il mancato pagamento da parte dell'attrice dei canoni e oneri accessori. Concludeva
chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice, la compensazione del suo eventuale credito cor
quello vantato dall' per canoni e oneri accessori e, in via riconvenzionale, la condanna
dell'attrice al pagamento degli stessi.
Si costituiva in giudizio la groprieta esponendo di avere acquistato la proprieta
dell'immobile dalla in data 26.3.2003, senza aver mai ricevuto dalla stessa no
dall la somma originariamente versata dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale. In
conseguenza di ciò sospendeva la liquidazione annuale degli interessi nei confronti dell'attrice
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente.
Non si costituiva la che veniva pertanto dichiarata conturnace.
Il giudice disponeva il mutamento del rito concedendo alle parti i termini per il deposito d
documenti e memorie integrative.
All'udienza del 6.6.2007 veniva esaminato un testimone. In data 26.3.2009, all'esito delle

discussione, veniva dava lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta documentalmente (art. 5 del contratto di locazione) che la ricorrente ha costituito il deposito cauzionale in favore di manufatta al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale.

In base al principio ex art. 1602 c.c., per cui ogni nuovo proprietario è obbligato solo per il proprio periodo di riferimento, l'obbligo di restituzione grava sull'ultimo titolare dell'unità immobiliare, trattandosi di un aspetto che concerne esclusivamente i rapporti tra conduttore e proprietario. Applicando tale principio al caso di specie deriva che, posto che la somma depositata a titolo di

cauzione diventa esigibile dal conduttore solo al termine del rapporto contrattuale, in assenza di contestazioni da parte del locatore, nulla è dovuto alla ricorrente a tale titolo da parte dei proprietari che hanno preceduto proprietaria, proprietaria dell'immobile al momento della cessazione del rapporto.

Nel caso di specie ha versato a in corso di causa (in particolare in data 28.11.2006, all'esito della riconsegna dei locali) l'importo del deposito cauzionale, come attestato dai procuratori delle due società all'udienza del 7.11.2007.

La seconda domanda originariamente formulata da de la contra de la stessa de diritto alla corresponsione degli interessi sulla cauzione.

Risulta contrattualmente il diritto di a percepire tali interessi, esigibili in base all'art. 5 del contratto con scadenza annuale. Tale principio è conforme a quello già enunciato in via generale dall'art. 11 L. 392/78. Ognuno dei proprietari che si sono succeduti è quindi tenuto, in ragione del tempo in cui ha avuto la titolarità dell'immobile, alla corresponsione degli stessi al conduttore.

Quanto alla domanda della ricorrente di condanna dei resistenti al pagamento degli interessi maturati sulla somma versața a titolo di deposito cauzionale, si rileva in primo luogo che tale domanda è formalizzata esclusivamente con riferimento a un periodo storico preciso, cioè dal 1.1.2001 al 31.12.2004. Non sono quindi ammissibili le domande formulate in sede di memoria integrativa, da considérarsi nuove e tardivamente formulate.

La dottrina ha evidenziato come il subingresso del nuovo proprietario nel rapporto locatizio possa avvenire ed essere giustificato in assenza di consenso da parte del conduttore (come avviene nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1602 c.c.) solo se dalla surrogazione non derivi alcun effetto liberatorio a favore del precedente proprietario nei confronti del conduttore, che non ha in alcun modo partecipato agli eventi. Ne deriva che ogni locatore resta obbligato nei confronti del conduttore in relazione alle obbligazioni già perfezionate a suo carico.

Applicando tale principio al caso di specie ognuno dei proprietari che si sono succeduti è tenuto, in ragione del tempo in cui ha avuto la titolarità dell'immobile, alla corresponsione degli stessi al conduttore.

Il periodo dedotto in giudizio dalla ricorrente e oggetto della sua domanda è quello dal 1.1.2001 al 31.12.2004.

In tale periodo si sono succeduti nella proprietà dell'immobile sino al 13.12.2001, s.r.l. dal 14.12.2001 al 25.3.2003, dell'immobile dal 26.3.2003 sino al termine del rapporto.

Ognuno di essi è tenuto al versamento in favore di degli interessi relativamente al periodo in cui è stato proprietario dell'immobile.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.11.2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.12.2001, regola i rapporti tra gli enti individuati dall'Agenzia del Demanio come proprietari degli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione e quest'ultima, indicando chi debba gestire i contratti di locazione ed entro quali limiti. Non regola invece i rapporti tra locatore e conduttore, non stabilendo nei confronti dello stesso alcuno specifico obbligo, con conseguente applicazione della normativa esistente in materia di locazioni.

Ne deriva che le somme dovute alla ricorrente sono quantificate nella misura di Euro 488,35 a carico di (periodo dal 1.1.2001 al 13.12.2001), Euro 565,97 a carico di (periodo dal 14.12.2001 al 25.3.2003). In la somma di Euro 1.368,06 a titolo di interessi per il periodo dall'acquisto della titolarità dell'immobile sino al 24.10.2006, data successiva a quella indicata dalla ricorrente nella sua domanda introduttiva del giudizio.

Devono essere analizzate le domande proposte dall'acceptante. Esse sono state formalizzate in sede di comparsa di costituzione e risposta all'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Tale comparsa è tardiva rispetto al dettato dell'art. 166 c.p.c., non essendo stato rispettato il previsto termine di venti giorni prima dell'udienza, fissata per il 25.1.2006.

Ne deriva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al pagamento di canoni e oneri accessori, atteso che la conversione del rito successivamente disposta non esclude le preclusioni che si siano nel frattempo verificate.

. ha inoltre prodotto le attestazioni relative ai versamenti dei canoni per il
. ha moltre prodotto le attestazioni fetative di Versantetti della costituzione in giudizio
periodo 2001 - 2002, non coperto da prescrizione per effetto della costituzione in giudizio
dell'amon nuò essere accolta
Per i motivi appena esposti l'eccezione formulata dall'appena non può essere accolta.
Deve infine essere valutata la domanda proposta in via riconvenzionale da
nei confronti di Atale proposito si osserva che:
ha versato l'intero importo di Euro 14.719,00 a
- tale somma non le era mai stata corrisposta dai precedenti proprietari;
- risulta documentalmente che l'importo sia stato l'originariamente versato dalla conduttrice
all al momento della stipulazione del contratto di locazione;
- non vi è alcun dato documentale che attesti il successivo passaggio di tale somma a seguito dei
trasferimenti di proprietà dell'immobile;
- conseguentemente tale somma deve ritenersi tuttora mella disponibilità di INPDAP, che pertanto
ha l'obbligo di rimborsare con l'aggiunta degli interessi maturati
relativamente al periodo in cui quest'ultima avrebbe avuto diritto ad avere nella propria
disponibilità la predetta somma.
In sede di determinazione delle spese processuali si tiene conto:
- della fondatezza delle domande originariamente avanzate dalla ricorrente nei confronti di tutti i
resistenti;
- dell'adempimento da parte di la companya della alle proprie obbligazioni e della tardività
della domanda formulata da depositata il
2.5.2006;
- della fondatezza nei confronti di della domanda riconvenzionale proposta da
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni
altra istanza ed eccezione disattesa:
1) Condanna i resistenti al pagamento in favore di la condanna i resistenti al pagamento in favore di
deposito cauzionale nei termini che seguono: nella misura di Euro 488,35 per il
periodo dal 1.1.2001 al 13.12.2001, periodo dal misura di Euro 565,97 per il periodo dal
14 12.2001 al 25.3.2003.
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere sul punto di cui al capo che precede per
quanto concerne il rapporto tra
-

- 3) Rigetta la domanda di successivi al 31.12.2004 e degli ulteriori interessi.
- 4) Rigetta le domande proposte da
- 5) Condanna de la pagamento in favore di della somma di Euro 14.719,00 corrispondente al deposito cauzionale oltre agli interessi legali dal 1.4.2003 alla restituzione nella misura di Euro 1.368,06.
- di quanto alle domande da quest'ultima formulate nei loro confronti, liquidate in Euro 200,00 per spese, Euro 700,00 per diritti, Euro 1.000,00 per dirorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali; IVA e CPA come per legge.
- 7) Compensa le spese processuali tra
- 8) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di quanto alle domande da quest'ultima formulate nei suoi confronti, liquidate in Euro 700,00 per diritti, Euro 2.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali; IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 26.3.2009.

N Gjudjee

Dott Nicola Di Plotti